

***Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati***

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone**

**1 Definizioni**

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
- c) per “area autenticata”, l’area del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, per la gestione della dichiarazione 730 precompilata;
- d) per “dichiarazione 730 precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell’Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;
- g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

## **2 Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata**

2.1 Per il primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- aver percepito, per l'anno d'imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;

- aver presentato, per l'anno d'imposta 2013, il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l'anno d'imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.

2.2 La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:

- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell'anno d'imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l'informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate sarà comunque inibito l'accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;

- che dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci;

- che non hanno raggiunto la maggiore età.

2.3 La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## **3 Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell'accesso**

3.1 Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

- a) dichiarazione dei redditi precompilata;

- b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).

3.2 Per l'anno d'imposta 2014 l'Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 dagli enti esterni :

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.

L'Agenzia delle entrate inserisce altresì nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

#### **4 Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate**

##### **4.1 Accesso diretto da parte del contribuente**

4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite le credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.

4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

4.1.3 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area autenticata.

##### **4.2 Accesso da parte del sostituto d'imposta, del CAF e del professionista abilitato**

###### **4.2.1 Requisiti per l'accesso**

4.2.1.1 Per accedere ai documenti di cui al punto 3.1, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dal contribuente la delega di cui al punto 5.

4.2.1.2 Il sostituto d'imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dal modello 770 Semplificato, relativo all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la

dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

#### 4.2.2 Modalità di accesso

4.2.2.1 Per l'accesso ai documenti di cui al punto 3.1 i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In tal caso, i sostituti d'imposta conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell'acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d'imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l'accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all'interno dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

4.2.2.3 L'accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite *file* ovvero via *web*.

#### 4.2.3 Richiesta tramite *file*

4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto 3.1, per l'accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

4.2.3.2 Il *file* è preparato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

4.2.3.3 Nel *file* inviato sono indicati i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d'imposta, CAF, professionista abilitato);
- codice fiscale del soggetto incaricato nell'ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;
- l'elenco dei documenti di cui al punto 3.1 richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:
  - o codice fiscale del contribuente;
  - o reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

- o importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
- o numero e data della delega di cui al punto 5;
- o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste è indicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

- 4.2.3.4 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un *file*, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
- 4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo *file*, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.
- 4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.
- 4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il *file*, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente è reso disponibile:
  - l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata;
  - l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata.
- 4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato B.

#### 4.2.4 Richiesta via *web*

- 4.2.4.1 In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di *download* dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:
  - o codice fiscale del contribuente;
  - o reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

- o importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
- o numero e data della delega di cui al punto 5;
- o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

4.2.4.2 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via *web*, sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

## **5 Delega per l’accesso**

- 5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
- 5.3 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti informazioni:
  - a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  - b. anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
  - c. data di conferimento della delega;
  - d. indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

- 5.4 L'eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a quello di cui al punto 5.3.
- 5.5 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
- 5.6 Il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 5.7 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
  - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
  - estremi del documento di identità del delegante;
- 5.8 L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre l'Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.
- 5.9 Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell'area autenticata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

## **6 Presentazione diretta della dichiarazione**

- 6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l'accesso di cui al punto 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio.
- 6.2 L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del *file* di presentazione contenente:
- la data di presentazione della dichiarazione;
  - il riepilogo dei principali dati contabili.
- 6.3 L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.
- 6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui al punto 4.1.3.
- 6.5 Qualora, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.
- 6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:
- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;
  - rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
- 6.7 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.
- 6.8 La dichiarazione 730 precompilata è presentata in forma congiunta, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

## **7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza**

- 7.1 La sicurezza dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l'adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste pervenute tramite *file*, l'Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e della loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. Ad ulteriore garanzia, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. L'utilizzo via *web* delle funzionalità per l'accesso diretto del Contribuente alla Dichiarazione Precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile con le tipologie di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste. L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi all'Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d'imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici, attivando specifici *alert* che individuino comportamenti anomali o a rischio. L'Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d'imposta, dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
- 7.2 Il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite dei loro incaricati di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003 - al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all'articolo 11 del citato decreto, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la richiesta via *web*, di cui al punto 4.2.4 - immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d'imposta, dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell'effettivo accesso ai documenti di cui al punto 3.1 - l'introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione dell'impegno di cui al punto precedente. La richiesta via *web* prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via *file*. Il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite *file*, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall'Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite *file*; gli stessi dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

## **8 Aggiornamento delle specifiche tecniche**

8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui al punto 4.2.3.8 saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

## **9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali**

9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 95 del 19 febbraio 2015.

### **Motivazioni**

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, renda disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata relativa ai redditi dell'anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

L'articolo 9 del medesimo decreto prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8 del decreto).

L'articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione 730 precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

Il presente provvedimento definisce, pertanto, la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione 730 precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative.

Con il presente provvedimento sono stabilite, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell'area

autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all'area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta l'assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

In particolare, i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, i CAF e i professionisti abilitati ricevono in via telematica dall'Agenzia delle entrate le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l'elenco dei codici fiscali di tali contribuenti, con l'indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Inoltre, i CAF e i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione 730 precompilata, che in tal caso viene resa disponibile in tempo reale (accesso via *web*).

Al fine di consentire l'utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste possono essere effettuate entro il 10 novembre.

Il presente provvedimento disciplina, altresì, il contenuto minimo e le modalità di conservazione della delega sopra citata.

Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata l'Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento disciplina, inoltre, il trattamento degli esiti della dichiarazione nei casi in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile ovvero il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Con riferimento alle modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata, si è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, relativamente all'allegato tecnico.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Roma, 23 febbraio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi